

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 23 marzo 2020, n. 10.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Visto** l'art.32 della Costituzione;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art.32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";
- Visto** l'art.107 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;
- Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 3;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in*

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale*, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il "*divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute*".

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020, nn° 3 e 4 del 08.03.2020, n° 5 del 13.03.2020, n° 6 del 19.03.2020, n° 7 del 20.03.2020, n° 8 del 23.03.2020 e n°09.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020;

Rilevato che un recentissimo studio ("*Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2)*" di Ruiyun Li1*, Sen Pei2*†, Bin Chen3*, Yimeng Song4, Tao Zhang5, Wan Yang6, Jeffrey Shaman2†, pubblicato sulla Rivista scientifica <http://science.sciencemag.org/> in data 16 marzo 2020) ha dimostrato che la grande maggioranza dei soggetti destinatari di contagio da Covid-19 (in una misura percentuale tra il 50% e il 75%) è completamente asintomatica e che la misura dell'isolamento dei contagiati (siano essi sintomatici o non sintomatici) non solo risulta capace di proteggere dal contagio altri soggetti, ma appare in grado di proteggere anche dalla evoluzione "grave" della malattia nei soggetti contagiati, come è dimostrato dal dato che il tasso di guarigione dei pazienti infettati, se isolati, è pari a soli 8 (otto) giorni nel 60% dei casi presi in esame;

Ritenuto altresì, che l'art. 2, co. 1, lett. z) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, recante "*Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19*", e la più recente decretazione governativa d'urgenza allo stesso sottesa, prevede che "*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus*";

Ritenuto pertanto, che per le medesime finalità di monitoraggio dei comportamenti di tutti i soggetti entrati in Sicilia in costanza di pandemia nonché di quelli risultati positivi al Covid-19, è necessario realizzare un sistema di raccolta di informazioni, anche mediante la successiva individuazione di tecnologie geo-localizzate per il tracciamento dei contatti dei contagiati, mediante l'utilizzo di apposite *web app* e *app* in grado di riportare quotidianamente eventuali sintomi e la propria posizione;

- Considerato** che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;
- Ritenuto** necessario adottare, sull'intero territorio regionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di ottenere la massima efficacia della misura della quarantena e dell'isolamento fiduciario;
- Considerato** che al fine di cui sopra devono essere individuate specifiche strutture collettive di assistenza;
- Ritenuto** che è stata acquisita la disponibilità, da parte del Sistema degli Albergatori siciliani, a mettere a disposizione le proprie strutture tramite convenzione da stipularsi con l'ASP territorialmente competente per le finalità di cui alla presente ordinanza;
- Considerato** che la individuazione delle strutture avvenga a cura delle ASP, con il supporto della Regione Siciliana che, per il tramite del sistema di protezione civile regionale, si impegna a fornire a ciascuna ASP, entro ventiquattro ore dall'adozione del presente atto, l'elenco delle strutture alberghiere utilizzabili redatto sulla base delle disponibilità fornite da ciascuna struttura;
- Ritenuto** che le ASP sono autorizzate all'assunzione dei costi necessari per realizzare l'intero progetto (costo vitto e alloggio) e, a loro giudizio sulla base delle specifiche esigenze sanitarie ed operative, individuano le strutture per un primo periodo di almeno 30 giorni;
- Visto** l'allegato A alla presente ordinanza che riporta i requisiti e le prestazioni, quali contenuti minimi essenziali che le strutture dovranno garantire, e per cui dovranno impegnarsi per un periodo non inferiore a 30 giorni, inclusa la tariffa massima giornaliera per camera applicabile, nonché i dati che le strutture dovranno comunicare per potere essere selezionabili dalle ASP;
- Considerato** che è stato concordato di applicare la tariffa unica (posto vuoto per pieno) per qualsiasi tipo di struttura quale media generale delle varie situazioni presenti sul territorio siciliano così come definita nell'allegato A;
- Ritenuto** inoltre, che ogni struttura interessata, per potere fornire il servizio, deve aderire ed accettare quanto riportato nell'allegato;
- Considerato** che le ASP devono comunicare alla Unità di crisi regionale l'attivazione di ogni rapporto con una specifica struttura alberghiera

ORDINA

Art. 1

- a. Le ASP individuano le strutture alberghiere aventi funzioni di strutture collettive di assistenza per garantire l'isolamento ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivamente tamponati o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata individuata la necessità clinica di un periodo di quarantena.
- b. Entro ventiquattro ore dalla adozione della presente ordinanza, la Regione Siciliana fornisce a ciascuna ASP l'elenco delle strutture alberghiere utilizzabili, redatto sulla base delle disponibilità fornite da ciascuna struttura alberghiera interessata e disponibile a sottoscrivere la specifica convenzione di cui all'allegato A.
- c. Le ASP hanno la competenza sanitaria per disporre adeguate sistemazioni per i soggetti di cui al punto "a" del presente articolo.
- d. Ogni struttura alberghiera o ricettiva interessata, prima di effettuare ogni e qualsivoglia prestazione, deve sottoscrivere con le ASP territorialmente competenti la convenzione di cui all'allegato A.

Art. 2

Le spese connesse alla esecuzione della presente ordinanza sono a carico di ciascuna ASP, che vi provvede nell'ambito della contabilità legata alla emergenza coronavirus.

Art. 3

Disposizioni finali

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento e comunque entro e non oltre 90 giorni, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito *internet* istituzionale della Regione Siciliana. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 23 marzo 2020.

MUSUMECI

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Il Dirigente Generale

AVVISA

OGGETTO: Emergenza Coronavirus - Reperimento strutture ricettive alberghiere per soggetti in quarantena.

CONFINDUSTRIA
info@sicindustria.it

CONFESERCENTI
Vittmemess65@gmail.com

FEDERALBERGHI
sicilia@federalberghi.it

LEGACOOPSICILIA
Segreteria@leacoopsicilia.coop

CONFCOOPERATIVE SICILIA
mancini.g@confcoopertaive.it

AGCI Sicilia
info@agcisicilia.it

ASSOIMPRESA
info@assoimpresaitalia.it

Alla FederAlberghi Sicilia
sicilia@federalberghi.it

ASP della Regione Siciliana

Con la presente si rappresenta la necessità di questa Amministrazione di reperire in ciascun territorio provinciale della Regione, almeno una struttura alberghiera con una ricettività di 100 camere per ospitare soggetti di cui all'art.1 dell'ordinanza n.10 del 23.03.2020.

Per tale finalità si anticipano di seguito i contenuti di massima oggetto delle convenzioni che saranno sottoscritte dalle ASP con le strutture che manifesteranno la propria disponibilità; tali contenuti potranno essere modificati solo previo parere positivo del Comitato Tecnico Scientifico della Struttura Sanitaria di Supporto di cui alla disposizione del Soggetto Attuatore n° 2 del 13 marzo 2020.

Definizione dell'offerta

La struttura selezionata dovrà mettere a disposizione un numero minimo di camere pari a 100.

La fornitura di minima da garantire per ogni camera comprende: un materasso e un cuscino, luci, energia elettrica, un televisore con digitale terrestre, wifi, acqua fredda e calda, un bollitore ed un asciugacapelli, un telefono, un bagno in stanza. La camera dovrà essere provvista di finestra e sarà destinata ad uso singolo.

La Struttura garantisce inoltre il servizio di manutenzione ordinaria delle stanze e di reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7, secondo modalità operative da definire per scritto con l'Asp al fine di garantire il passaggio dei fornitori, di eventuale personale sanitario e impedire l'accesso a soggetti non specificatamente autorizzati dall'ASP territorialmente competente.

Attività del periodo di preavviso iniziale

Nel periodo di preavviso previsto nella convenzione stipulando con l'ASP territorialmente competente, la stessa procederà:

- a ispezionare le camere e la struttura verificando che tutto corrisponda a quanto indicato;
- a concordare con la Struttura le modalità operative per la gestione dei servizi a carico dell'Asp;
- a definire le regole di gestione degli utenti e di eventuali interventi sanitari;
- alla sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;
- disattivare eventuali sistemi/impianti di aereazione/condizionamento/riscaldamento di tipo centralizzato

Almeno una settimana prima della scadenza del periodo di utilizzo definito nella stipulanda convenzione, ciascuna parte manifesta la volontà di concludere alla scadenza o prorogare per un ulteriore tempo. In caso di mancata comunicazione da entrambe le parti, i servizi si intenderanno tacitamente prorogati per periodi di 15 giorni. In ogni caso, considerato che gli ospiti in quarantena potrebbero finire il proprio periodo nei giorni successivi alla scadenza si concorda che, se necessario, l'Asp potrà rilasciare le camere e completare la sanificazione fino ad un massimo di 12 giorni oltre la data di scadenza pattuita. La quantificazione del numero di tali giorni sarà comunicata dall'Asp alla struttura entro la scadenza pattuita. In caso di mancata comunicazione si considera tale periodo supplementare fissato in 12 giorni. Tutte le comunicazioni in merito a proroghe e rilasci e/o altre comunicazioni, dovranno essere effettuate per pec o con altri mezzi definiti di comune accordo tra la ASP e la struttura ricettiva nella convenzione di cui sopra .

Tariffa

L'Asp si impegnerà ad acquisire gradualmente le camere disponibili nella struttura, riconoscendo per ogni camera impegnata l'importo massimo di 30,00 Euro (trenta) al giorno + IVA se dovuta, in relazione alla classificazione in stelle della struttura.

Tale importo decorre dal primo giorno di occupazione della struttura e termina il giorno in cui viene conclusa la sanificazione di tutte le stanze.

Il pagamento è garantito a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. La struttura ricettiva potrà emettere fattura al termine di ogni mese. La Asp si impegna a fornire alla struttura ricettiva le informazioni necessarie per la corretta fatturazione.

Servizi a carico dell'Azienda Sanitaria

L'Asp, attraverso i propri fornitori, garantisce gestendo direttamente i seguenti servizi organizzandosi con le strutture selezionate già a partire dal periodo di preavviso iniziale:

- Sanificazione iniziale delle camere da utilizzare
- Fornitura della biancheria ospedaliera (lenzuola, coperte e asciugamani);
- Fornitura carta igienica, bagno schiuma, shampoo;
- Fornitura giornaliera pasti;
- Sanificazione giornaliera delle camere e degli ambienti ove transitano i soggetti ospitati nella struttura, con fornitura sacchetti;
- Ricambio degli asciugamani (ogni 2 giorni);
- Ricambio delle lenzuola (ogni 7 giorni);
- Ricambio delle stoviglie (ogni 1 giorno);

- Sanificazione di ogni camera alla fine della permanenza dell'utente;
- Fornitura di DPI, ai soggetti ospitati e al personale alle dipendenze e operante nella struttura;
- Servizio di consulto psicologico, nutrizionistico e caregivers aziendali;
- Quanto sarà ritenuto utile al fine della tutela della salute dei degenti e del personale a qualunque titolo coinvolto nella gestione della struttura, anche secondo quanto in pareri del Comitato Tecnico Scientifico della Struttura Sanitaria di Supporto

Impegni e servizi garantiti

Indicazioni per utilizzo spazi comuni

Le strutture si impegnano a garantire che eventuali utilizzi di parti e servizi comuni, nell'assoluto rispetto di norme e regole igienico sanitarie che garantiscano la condizione di isolamento richiesta, potranno essere oggetto di specifici accordi nel caso che la struttura ne dia la disponibilità e ciò sia d'interesse per la Asp;

Servizi opzionali

Le Strutture possono offrire altri servizi opzionali su richiesta e ad esclusivo carico dell'utente (es. lavaggio biancheria personale);

Sanificazione finale

L'Asp procede al termine della permanenza di ogni utente a sanificare la camera. Tale sanificazione non comprende il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed imbottiti che rimane a carico della Struttura. L'avvenuta sanificazione finale dell'intera struttura utilizzata dovrà essere comunicata via p.e.c. alla struttura ricettiva, e detta comunicazione attesterà l'avvenuto rilascio della struttura e farà fede per il calcolo del dovuto;

Isolamento

L'Asp e le strutture concordano che l'alloggio è ad uso esclusivo dell'utente in isolamento indicato dall'Asp ed è fatto divieto assoluto di ricevere visite. Nella struttura quindi può entrare solo il personale alle dipendenze della struttura, gli ospiti designati dalla Asp, oltre che i fornitori autorizzati per scritto ed il personale sanitario. L'Asp interessata si impegna a tenere indenne ed esonera la struttura da qualsiasi responsabilità per un eventuale contagio da Covid-19 che dovesse accadere all'interno della struttura medesima tra utenti ed il personale esterno autorizzato a fornire i servizi agli utenti per conto della Asp stessa.

Le Manifestazioni di disponibilità dovranno pervenire entro la data del 30/3/2020 esclusivamente a mezzo PEC per al seguente indirizzo:
dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it

Dovranno inoltre essere fornire le seguenti informazioni:

- Nome struttura
- Tipologia della struttura/impresa
- Indirizzo
- Partita IVA
- Copia autorizzazione esercizio attività
- Ospedale più vicino
- Distanza in km dall'Ospedale
- Giorni di preavviso iniziale per attivazione struttura
- Numero camere
- Dimensione media delle camere (Tot. Superficie delle camere/Numero camere)
- Numero piani
- Numero camere per piano (medio)
- Larghezza porta ascensore (cm)
- Larghezza e profondità interno ascensore (cm)
- Classificazione Stelle
- Presenza di moquette nelle camere
(Se sì, su quante quante camere)
- Certificazione DURC
- Certificazione Antincendio
- Spazio comune per ristorazione con garanzia 2 metri per utente (opzionale)